



Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di MILANO

Il sottoscritto DI GIOVANNI ALFONSO, nato a SANGINETO (CS),
il 09/04/58, residente in GAZZADA SCHIANNO, VIA VERDI, 15;

ESPONE

che il giorno 30 novembre 1993, con missiva protocollata 6731, indirizzata al Sindaco del comune di Gazzada Schianno, Di Giovanni si rifiutava di continuare a gestire la discarica comunale, in quanto, personale del comune e un assessore, sostenevano (dopo nove anni) che i rottami ferrosi che i cittadini convogliavano sul posto fossero di proprietà comunale.

Benchè, per due settimane provvidero al controllo della discarica i vigili comunali, il 6 dicembre, in un incontro con l'intera Giunta, il Sindaco lo invitava a continuare a gestire la discarica come prima. Già da tempo tutti sapevano della vendita dei rottami ferrosi, e la missiva del dicembre 1993 ne dimostra la verità. Pertanto alla polizia della Questura di Varese nell'interrogatorio del 22 ottobre 1994, il Sindaco dichiarò il falso.

Il 21 dicembre 1993, una disposizione di servizio scritta da Gloria Gasperini impiegata dell'ufficio tecnico; dettata dal geometra Emilio Verri tecnico comunale; sottoscritta dall'assessore alla manutenzione Giuseppe

A vertical handwritten signature or set of initials, possibly "G. Verri", written in dark ink on the right side of the page.

Zanoletti; protocollata col numero 7157, lo portava a conoscenza che la raccolta differenziata dei rifiuti stoccati presso la piazzuola di via San Francesco veniva eseguita dalle ditte come da missiva, e di cui anche i rottami ferrosi. Con la presente missiva dimostra che anche l'assessore Giuseppe Zanoletti oltre a Emilio Verri, erano a conoscenza della vendita dei rottami ferrosi.

Il 21 febbraio 1994, un Funzionario della Questura di Varese qualificatosi come Ispettore COLI, contattò Di Giovanni telefonicamente presso il Comune di Gazzada Schianno. La telefonata fu presa dall'impiegata Barban Lorella, che verso le ore 12 gli consegnò un bigliettino con il numero di telefono dell'Ispettore pregandolo di contattarlo. (Il bigliettino è ancora in possesso del Di Giovanni). L'Ispettore riferiva di aver avuto delega dalla Procura per verbalizzare ciò che avesse da dire in merito ad un esposto su delibere della Giunta comunale di Gazzada Schianno che avevano rilevanza penale. Fissarono un appuntamento. L'appuntamento era per mercoledì 23 febbraio 1994, alle ore 15.00. A tale ora l'Ispettore non era in ufficio. Alle ore 17.00 benchè in ufficio, pur insistendo non volle riceverlo e non fu più contattato da Coli.

Il 12 marzo 1994, dopo essere venuto a conoscenza di fatti che riguardano funzionari della Questura di Varese, Di Giovanni si recò in Pretura presso la Pretura circondariale di Varese, per chiedere un

Handwritten signature or initials, possibly "Di Giovanni".

colloquio con un magistrato. Benchè raccontò al Maresciallo Meduri (collaboratore del P.M. dr. Leotta) il problema con l'Ispettore Coli, il P.M. non lo volle ricevere, perchè secondo Meduri era impegnato. Ricevette dal Maresciallo il numero di telefono della segreteria del Magistrato per un eventuale appuntamento la settimana dopo. Di Giovanni non si mise più in contatto con il P.M..

Il 15 aprile 1994 in raccomandata con ricevuta di ritorno, inviò un'esposto dell'accaduto, sull'Ispettore Coli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese. Mai nessuno a preso contatto col Di Giovanni in merito.

Il 24 marzo 1994, il vigile Antonino Sacchi, Emilio verri, Giuseppe Massimo Criserà, così come da notizia di reato del Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Azzate, denunciarono Di Giovanni, del reato di peculato, accusandolo di vendere i rottami ferrosi sostenendo che fossero di proprietà comunale.

Dalle dichiarazioni al Maresciallo dei carabinieri della stazione di Azzate, Il Vigile Urbano Sacchi Antonino sostiene: "CONSIDERATO CHE E' ORMAI NOTO CHE GLI OGGETTI DEPOSITATI IN DISCARICA SONO DI PROPRIETA' COMUNALE E CHE PER LA VENDITA DEGLI STESSI BISOGNA AVERE ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CHE PER LO SMALTIMENTO DI TALI RIFIUTI BISOGNA SEGUIRE L'ITER PARTICOLARE REGOLATO DALLA LEGGE

1.611-2095

915".

Che lo stesso Segretario Comunale Criserà, dichiarava: "**DETTO MATERIALE VIENE CONSIDERATO DI PROPRIETA' COMUNALE**".

Che, nella denuncia non viene fatta citazione di nessuna norma che stabilisce che detti materiali ferrosi siano di proprietà comunale, BENCHE' SIA LA LEGGE A STABILIRE I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA', questo aveva lo scopo di attaccare volutamente il Di Giovanni in quanto scomodo personaggio all'interno del Comune.

Benchè Manera presentò tutta la documentazione, persino quelli di Molinari Mario, così come gli riferì personalmente il giorno dopo.

Il Maresciallo dei C.C. di Azzate Cirigliano Domenico, ha omesso volutamente di presentare la documentazione di Molinari Mario, perchè si intendeva colpire soltanto Di Giovanni e Bardelli GianMaria, dipendenti che in passato denunciarono i signori sopra citati.

Il 25 aprile 1994, Di Giovanni trasmise al sindaco Alfonso Minonzio, e all'assessore all'ecologia Roberto Carimati, **nuovamente**, una lettera in cui dichiarava, che, dopo la denuncia contro di lui, si rifiutava per continuare a recarsi in discarica. ANCORA UNA VOLTA IL SINDACO INVITAVA DI GIOVANNI NEL CONTINUARE A GESTIRE LA DISCARICA E LO RASSICURAVA DICENDOGLI DI NON PREOCCUPARSI.

Il 28 marzo 1994, fu fatta richiesta d'accesso, a norma di legge, a tutti i documenti che riguardano lo smaltimento dei rifiuti ingombranti attinenti

M. Criserà

la piazzola situata in via San Francesco in Schianno, per capire se veramente vi fosse responsabilità penale da parte del Di Giovanni. Ma, con risposta del 26/4/94, protocollo n.1869, e firmata dal segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà, rifiutava una richiesta legittima, in quanto a suo dire, salvaguardavano esigenze di riservatezza dell'Aministrazione in considerazione del fatto che era stata inoltrata all'autorità giudiziaria un segnalazione avente ad oggetto la piazzuola per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Pertanto solo su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria avrebbero provveduto a rilasciare copia

Il 31 marzo 1994, con delibera della Giunta Comunale n. 185 veniva approvato il capitolato **"custodia piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti"**, e si indiceva una gara di appalto per la gestione della discarica.

Con notizia di reato datata 15/04/1994, consegnata all'ufficio del protocollo il 18 aprile 1994 n. 2271, indirizzata al Sindaco, che a norma dell'art. 57 del c.p.p. avrebbe dovuto inoltrarla all'autorità competente, nella quale si ravvisava un reato da parte del vigile Antonino Sacchi commesso il 24 marzo 1994, in quanto essendosi nascosto in attesa che l'autocarro uscisse dalla discarica, egli lo fermò fuori dal territorio del comune di Gazzada Schianno commettendo il reato di abuso d'ufficio. E' da supporre che non sia stata mai presentata nessuna denuncia.

Il 19 aprile 1994 alle ore 13.00 negli uffici della sezione di Polizia

1.11/1994
S. Criserà

Giudiziaria della Procura della Repubblica del Tribunale di Varese, davanti all'ufficiale di Polizia Ispettore Catalano Raffaele, si presentò il tecnico comunale Emilio Verri, su sollecito dello stesso ufficiale, e consegnò documentazione relativa alla piazzuola di raccolta rifiuti ingombranti situata nel territorio comunale di Gazzada Schianno. Sempre dallo stesso rapporto dell'Ispettore, è chiaro ed evidente che sia stata presentata una normativa che riguardava la gestione della discarica.

Il comune di Gazzada Schianno non è mai stato in possesso di nessuna normativa che disciplinasse l'attività della piazzuola di raccolta rifiuti ingombranti situata in via San Francesco a Schianno, ma aveva esposto un cartello davanti il cancello della discarica ad indicare le modalità di servizio per i cittadini. La normativa, così come da verbale della Polizia di Stato, che è stata consegnata all'Ispettore Catalano il 19 aprile è falsa, costruita al solo scopo di stabilire che i rifiuti ferrosi diventassero di proprietà comunale per poter imputare al Di Giovanni il reato di cui gli si contesta.

Della normativa di cui sopra, pur avendone fatta richiesta all'avvocato Zonda da prelevarla dagli atti depositati del P.M.. L'avvocato faceva finta di non sapere quale fosse. E successivamente avendo, Di Giovanni, preso visione personalmente degli atti depositati, essa non risultava e nessuno sapeva quale fosse.

Il 26 maggio 1994, alle ore 11.10 presso la Procura della Repubblica di Varese, in relazione al procedimento n. 632/94, veniva sentito come persona informata sui fatti, Emilio Verri, Tecnico comunale di Gazzada

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Verri', is written vertically on the right side of the page.

Schianno. E' evidente che questa ha lo scopo di colpire il Di Giovanni con il provvedimento che seguirà, in quanto, il P.M. pur avendo il teste fatto affermazioni autoindizianti, gli rivolge un'ultima domanda, e Verri risponde: "IL SIGNOR DI GIOVANNI E' TUTTORA ADDETTO ALLA DISCARICA. (Tuttora addetto alla discarica solamente su invito del Sindaco Alfonso Minonzio, ed è immaginabile il perchè il Sindaco gli chiese di continuare). Il motivo per il quale si chiese a Di Giovanni di continuare a gestire la discarica è di permettere al P.M. Politi di sospenderlo dal servizio.

(Avendo fatta richiesta tramite l'avvocato Bruno Stefano di Varese, (nuovo difensore dopo aver revocato il mandato di Zonda), di prendere dagli atti la richiesta del P.M. indirizzata a Verri per essere sentito come persona informata sui fatti, questo riferiva che Verri si era presentato spontaneamente).

Il 19 maggio 1994, davanti il Consiglio Comunale di Gazzada Schianno, il Sindaco leggeva un provvedimento che riguardava Di Giovanni, che sarebbe stato poi adottato contro di lui il 31 maggio.

Il 30 maggio 1994, il G.I.P. Ottavio D'Agostino, del Tribunale di Varese, su richiesta del P.M. Massimo Politi, adottava nei confronti del Di Giovanni un ordinanza di misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio, in relazione al reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), sulla seguente

1.91
MPS

motivazione: "RITENUTO CHE A CARICO DEI PREDETTO
SUSSISTONO GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA IN ORDINE AL
REATO DI CUI SOPRA, DESUMIBILE DALLA COMUNICAZIONE
DI NOTIZIA DI REATO DEL 26/3/1994 DALLA STAZIONE
CARABINIERI DI AZZATE, DALLE DICHIARAZIONI DI SACCHI
ANTONINO, VIGILE URBANO DI GAZZADA SCHIANNO,
MANERA SILVIO, MANERA LAURA, CRISERA' GIUSEPPE
MASSIMO, SEGRETARIO COMUNALE DI GAZZADA SCHIANNO
E INFINE DALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AL P.M. IL
26/5/94 DAL GEOMETRA COMUNALE VERRI EMILIO;
DICHIARAZIONI TUTTE DALLE QUALI SI DESUME CHE IL
DIPENDENTE COMUNALE DI GIOVANNI HA RIPETUTAMENTE
VENDUTO SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE I ROTTAMI
FERROSI DELLA DISCARICA DI GAZZADA SCHIANNO.
CONSIDERANDO CHE RICORRONO SPECIFICHE ESIGENZE
CAUTELARI E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
ESIGENZA DI CUI ALL'ART. 274 LETTERA C, IN QUANTO,
CONTINUANDO IL DI GIOVANNI A GESTIRE LA DISCARICA
COMUNALE, VI E' IL CONCRETO PERICOLO CHE COMMITTA
DELITTI DELLA STESSA SPECIE DI QUELLI PER CUI SI
PROCEDE".

La misura interdittiva, aveva lo scopo di allontanare Di Giovanni non
dalla discarica, perchè se avesse voluto avrebbe potuto vendere nei due
mesi precedenti ancora i rottami, ma bensì dal Comune, in quanto, a
conoscenza di fatti poco leciti dell'amministrazione, il G.I.P. intendeva

1.01/1995
S. M. S.

salvaguardare e favorire l'amministrazione comunale.

DUE MESI DOPO LA DENUNCIA, DI GIOVANNI VENIVA RAGGIUNTO DA UNA MISURA INTERDITTIVA, IL P.M.GLI AVREBBE PERMESSO IN DUE MESI DI POTER VENDERE ALTRI ROTTAMI FERROSI, SE SOLO AVESSE VOLUTO. E HA PERMESSO ANCHE A TUTTI GLI ALTRI INDAGATI DI CONTINUARE A COMMITTERE REATO.

Il provvedimento del G.I.P. rimarrebbe tardivo e senza fondamento giuridico, se non per lo scopo di cui si denunciano i fatti, in quanto era già stato appaltato la gestione della discarica alla ditta R.S.S. di Tortona, e di cui giorni dopo se ne sarebbe dato incarico.

Ma il fatto più grave avvenne il 31 maggio 1994. Il messo notificatore del comune di Gazzada Schianno, notifica a Di Giovanni una sospensione cautelare facoltativa dall'impiego per gravi motivi, in base all'art. 92 del DPR 10/1/57 n.3, firmata dal Sindaco Alfonso Minonzio, e segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà.

Nella sospensione veniva contestato al Di Giovanni, ordini impartiti dal tecnico comunale Verri Emilio.

Non si trova riscontro nella gravità dei fatti e che la presenza del Di Giovanni diventi incompatibile con il normale e regolare svolgimento del servizio, ma bensì, è da supporre che il tutto derivi da un atteggiamento di ritorsione e di vendetta, e ciò che gli si contesta, sono viziati da violazione di legge, abuso di potere fuori e oltre i limiti stabiliti, senza osservare

determinate formalità, per cui la sussistenza dei reati di cui all'art. 323 e 479 del c.p.

La contestazione d'addebito notificata il 29/4/1993, protocollata n. 2692. fu prontamente controdedotta, ed il 3/5/93 fu sporta denuncia nei confronti dei responsabili, presso i Carabinieri della stazione di Azzate (VA).

L'addebito del 4 maggio 1993, con la quale si contestavano fatti censurabili sotto il profilo penale a Di Giovanni e a Bardelli GianMaria, a suo tempo fu controdedotto, ed in virtù di un diritto, fu presentata una denuncia contro i firmatari e responsabili dell'addebito, presso la Regione Carabinieri Lombardia stazione di Azzate, il 19 maggio 1993.

Il provvedimento di sospensione facoltativa del Sindaco contiene dichiarazioni menzognere, violazione di legge, abuso di potere e la falsificazione di quasi tutti gli ordini che non furono mai consegnati. A sostegno della tesi di falso, ci si basa sugli ordini numero 82 e 83, che benchè furono emessi in date diverse, cioè il 27 dicembre e il 28 dicembre 1993, hanno lo stesso numero di protocollo, e precisamente il n. 7276. Che già nel novembre 1993, gli furono addebitati gli stessi ordini, che risalivano a sette e anche otto mesi prima, e di cui furono presentate le controdeduzioni. Nel provvedimento di sospensione vi sono fatti che non solo furono contestati, ma che furono trasmessi alla Procura competente di Varese in quanto si travisava reato.

La relazione del segretario indirizzata al Sindaco e richiamata nel provvedimento di sospensione cautelare, della quale ne è venuto in possesso in data 27 luglio 1994 attraverso il rilascio della copia non

integrale, e di cui si ravvisa la contraffazione della data del protocollo, nella quale si presume che sia il 12 marzo 1994 e non quella del 18 maggio come si vorrebbe far credere. **Che la parte omessa, provverebbe la violazione del segreto istruttorio dell'Ispettore Coli della Questura di Varese.**

Nel provvedimento di sospensione l'ordine numero 100 porta la data del 21 febbraio 1994, stesso giorno della telefonata dell'Ispettore Coli, mentre l'ordine n.101 è datato 6 maggio 1994, cioè due mesi e mezzo dopo. **LA STESSA CONTESTAZIONE FU LETTA DAL SINDACO IL 19 MAGGIO 1994 DAVANTI IL CONSIGLIO COMUNALE, E SI E' ASPETTATO IL 31 PER POTERGLIELO NOTIFICARE. L'AMMINISTRAZIONE SAPEVA CHE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VARESE AVREBBE SOSPESO DI GIOVANNI CON PROVVEDIMENTO DEL G.I.P., PERTANTO E' DA RITENERE CHE AMMINISTRAZIONE, PROCURA E TRIBUNALE FOSSERO D'ACCORDO.**

Il 9 giugno 1994, l'avvocato Zonda, dello studio Coscia e Zonda, su nomina da parte di Di Giovanni, presentò ricorso al Tribunale del riesame, contro il provvedimento del G.I.P.. Il Tribunale fissava per il giorno 24 giugno il procedimento in camera di consiglio.

19/1/1995

Dopo fatti strani, (articolo sulla prealpina). Il 18 giugno venne notificato a Di Giovanni un invito della Polizia di Stato a comparire come persona informata sui fatti il 21 giugno 1994 alle ore 09.00 presso il Tribunale.

Su invito dell'Ispettore Catalano, fu chiamato per rispondere a domande che riguardavano un esposto datato 01/05/1993 che presentò personalmente alla Procura presso la Pretura Circondariale di Varese il 2 maggio 1993; alla stessa fu agganciata un'esposto consegnato all'ufficio del protocollo del Comune di Gazzada Schianno il 1° dicembre 1993, da trasmettere alla procura circondariale di Varese per i reati del caso.

E' da ritenere che non sia stato aperto nessun procedimento penale sulla denuncia del 1° dicembre e che questa sia stata agganciata a quella del 2 maggio 1993 per occultarne il mancato invio alla procura da parte di Calistri MariaLuisa impiegata dell'ufficio anagrafe e addetta al protocollo.

(Tale denuncia, presentata all'impiegata di cui sopra, era indirizzata per conoscenza al Sindaco Alfonso Minonzio. Ma, il 6 dicembre 1993, il Sindaco invitò Di Giovanni nel proprio ufficio. All'appuntamento si trovò l'intera Giunta Comunale e con essa il segretario Giuseppe Massimo Criserà, il quale era già stato messo a conoscenza della denuncia contro di lui. (e chiaro evidenziare che anche il Vigile Sacchi era già stato messo al corrente della denuncia nei suoi confronti). In quella occasione era assente l'assessore Brandi Rosalia. Vollerò sapere il perchè del coinvolgimento del Segretario, e quali erano le fonti da ritenere che vi fosse una sua responsabilità.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Minonzio', written vertically on the right side of the page.

Il 14 gennaio 1994, gli fu recapitato una richiesta scritta, firmata dal sindaco, in cui chiedeva la circostanza che venne in possesso del cartellino, e i motivi che lo spinsero a sostenere una responsabilità da parte del segretario e se avesse prove a sostegno di tale tesi. La missiva era si firmata dal Sindaco, ma era stata dettata dal segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà, così come dalle iniziali su essa. Era intuibile che si stesse cercando di occultare le proprie responsabilità, e manomettere le altre prove. In raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicò alla Procura presso la Pretura circondariale di Varese la richiesta del "Sindaco", denunciando un inquinamento e una difesa di comodo. A conferma della tesi sulla violazione del segreto d'ufficio e il palese occultamento delle prove, sono le missive del segretario Criserà indirizzate a tutti i dipendenti, naturalmente ad eccezione del Di Giovanni. Il segretario benchè fosse stato denunciato, si impossessò di tutti i cartellini con il benestare del Sindaco Alfonso Minonzio.



Il 23 giugno 1994, venne contattato telefonicamente presso la propria abitazione da un funzionario della questura di Varese. Si qualificò come SANTINI, che dopo aver lasciato il numero di telefono del suo ufficio, in quanto al momento Di Giovanni era assente, chiese alla moglie di metterlo in contatto. Dopo aver preso l'appuntamento, si presentò davanti a SANTINI, questo aveva l'esposto che riguardavano le delibere con rilevanza penale di cui in precedenza fu delegato l'Ispettore COLI'. Di

Giovanni espose solo alcune cose, perchè Santini quando notò che stesse rivelando qualcosa di grave lo fermò, e gli spiegò che il resto lo avrebbe detto al Magistrato. Di Giovanni non è mai stato contattato da nessun Magistrato.

Il 25 giugno 1994, gli venne notificata l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Benchè fosse nella propria abitazione, l'ordinanza fu depositata nella casa comunale, e con essa la missiva del Giudice per le indagini preliminari. La missiva del G.I.P. è datata 1/7/94 depositata in Cancelleria il 1/7/94 e protocollata il 1 luglio 1994. L'ordinanza del Tribunale del Riesame datata 24 giugno 1994, è stata depositata in cancelleria il 25 giugno 1994, visto dal P.M. il 27.6.94, protocollata dagli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Varese il 4 luglio 1994 col n. 8961.

NELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME SI
RILEVA CHE:

"informato dal Tecnico Comunale Emilio Verri che nella discarica di Gazzada Schianno si stava verificando qualcosa di strano, Antonino Sacchi, Vigile urbano di detto comune, si recava sul posto e notava un grosso autocarro uscire dalla stessa discarica.

Lo stesso provvedeva a fermare il veicolo, guidato da Silvio Manera, in prossimità del Comune di Lozza e apprendeva da costui che aveva provveduto a caricare nella discarica rottami ferrosi.

Lo stesso Manera riferiva di acquistare da circa due anni rottami ferrosi

presso detta discarica versando il corrispettivo direttamente al responsabile comunale Alfonso Di Giovanni.

Tali dichiarazioni venivano confermate da Manera Laura e da Manera Katia che aggiungevano che il loro congiunto Manera Silvio acquistava materiale ferrosi anche in altre discariche.

Si accertava, poi, che detti materiali ferrosi erano di proprietà del Comune e che mai nessuno aveva autorizzato il Di Giovanni a vendere in proprio gli stessi.

Con ordinanza in data 28 maggio 1994 il G.I.P. di questo Tribunale adottava nei confronti dell'indagato Di Giovanni Alfonso la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio.

Ovverso detta ordinanza ha proposto appello l'avv. Carlo Zonda nell'interesse del Di Giovanni chiedendo l'annullamento o la modifica della stessa. Lo stesso non ha presentato i motivi riservandoli ad esito dell'esame degli atti.

Con memoria depositata in data 22 giugno 1994 il difensore dell'indagato ha evidenziato che:

-il suo assistito ha continuato una prassi già esistente presso il Comune di Gazzada Schianno;

-il corrispettivo delle vendite veniva lasciato al custode della discarica ritenendo i rottami ceduti res nullius o res derelictae anche in considerazione dell'attività di pulizia da costui esplicata;

-il Comune avrebbe dovuto sopportare un onere finanziario per smaltire detti rifiuti;

-gli amministratori erano a conoscenza della prassi esistente seguita

anche da precedenti custodi della discarica.

-la denuncia nei confronti del suo assistito altro non era se non la vendetta realizzata dagli amministratori comunali per le numerose denunce sporte dal Di Giovanni nei confronti di costoro per molteplici irregolarità commesse;

-l'inesistenza di pericolo di commissione di fatti di analoga natura.

Il difensore, pertanto richiedeva la revoca della misura adottata o quanto meno la riduzione della stessa ad un solo mese.

La proposta impugnazione a parere del collegio deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rituale proposizione del gravame.

E' pacifico, che essendo questo rivolto avverso un'ordinanza col la quale è stata disposta una misura interdittiva, si verte in materia di appello.

Orbene ai sensi del comma 1 dell'art. 310 c.p.p. la dichiarazione di impugnazione deve essere accompagnata da una contestuale enunciazione dei motivi. Nel caso di specie il difensore ha proposto la dichiarazione di impugnazione riservandosi di presentare i motivi che, invece, sono stati presentati con la memoria depositata in data 22 giugno 1994.

La contestualità della dichiarazione di impugnazione e dell'enunciazione dei motivi, contemplate quale condizione legittimante a norma dell'art. 581 lett. c) c.p.p. ogni specie di gravame a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., è espressamente richiesta dalla norma dell'art. 320 c.p.p..

Di conseguenza l'atto di appello presentato dalla difesa dell'indagato di Giovanni Alfonso non può essere ritenuto utilmente proposto essendo

limitato alla mera dichiarazione di impugnazione priva della contestuale esposizione dei motivi.

Ne può assurgere ad elemento sonante l'originaria causa di inammissibilità al fatto che la riserva di presentazione dei motivi sia stata positivamente sciolta con la memoria depositata in data 22 giugno 1994.

Anche se si volesse aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile il gravame quando i motivi, seppur non contestuali, siano depositati nel termine utile per l'impugnazione non si potrebbe pervenire a diversa conclusione.

E' da rilevare, infatti, che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 30 maggio 1994 e che è tempestiva solo la dichiarazione di impugnazione, presentata in data 9 giugno 1994, e non anche l'enunciazione dei motivi depositati solo in data 22 giugno 1994.

P.Q.M.

Il Tribunale,

decidendo ai sensi dell'art. 310 c.p.p.

dichiara

inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'indagato Di Giovanni Alfonso dall'avv. Carlo Zonda ovvero l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Varese in data 28 maggio 1994.

L'ordinanza del Tribunale del Riesame, è priva dei bolli dello stesso, priva della firma del Presidente se non in prima pagina che si presume sia "Polidori".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. Polidori', written vertically on the right side of the page.

Che all'interno della stessa è riportato "IL DIFENSORE, PERTANTO, RICHIEDEVA LA REVOCA DELLA MISURA ADOTTATA O QUANTO MENO LA EIDUZIONE DELLA STESSA AD UN SOLO MESE", dalla notula dell'avvocato Zonda, la richiesta della riduzione ad un solo mese è stata inoltrata il 30 giugno 1994 e non il 24.

Che tale ordinanza è stata notificata soltanto il 25 luglio, onde evitare che fosse enunciata e presentata nel ricorso al T.A.R. della Lombardia contro il provvedimento di sospensione cautelare del Sindaco Alfonso Minonzio.

Il 28 giugno 1994, alle ore 10.30 presentò alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, una denuncia in cui indicava fatti gravi su delibere della Giunta comunale di Gazzada Schianno, con essa consegnava tutte le delibere in questione. Questa veniva ritirata da una persona priva di cartellino di riconoscimento. Che in un primo momento si rifiutava di accettarla, invitandolo a presentarla alla segreteria della nuova Procura, ma successivamente la accettò, trascrivendo sulla denuncia i dati della carta d'identità. All'interno davanti una scrivania, vi era seduta una donna con il cartellino di riconoscimento, ma che non era in grado di leggere perchè seduta di lato.

Il 1° agosto 1994, gli venne notificato dai Carabinieri di Azzate la cessazione della misura interdittiva da parte del G.I.P. di Varese.

Il 7 agosto 1994, tramite posta, gli pervenne una informazione di

garanzia per il reato di cui all'art. 316 c.p. per il procedimento penale n.632/94, e di cui il 30 maggio 1994, cioè due mesi prima venne sospeso dal servizio su ordine del Giudice dell'indagine preliminare Ottavio D'Agostino, mentre permetteva a tutti gli altri indagati che gestivano le discariche di vendere e incassare denaro che sarebbe dovuto essere secondo l'accusa di proprietà comunale.

Il 07 settembre 1994, il notiziario delle ore 14.00 della tv locale "RETE 55" trasmetteva una notizia riguardante l'inchiesta del reato 632/94. Benchè vi fossero ancora in atto indagini sul procedimento di cui sopra, il notiziario divulgava un'informazione di contenuto falso e menzognero. Veniva trasmessa la notizia: "CHE PUR NON SAPENDO I MAGISTRATI DOVE SBATTERE LA TESTA, VI ERA GIA' STATA IN CORTE D'ASSISE UNA CONDANNA PER UN DIPENDENTE DI GAZZADA".

Il 7 ottobre 1994, con richiesta scritta indirizzata al segretario comunale, si richiedeva l'accesso alla documentazione relativa alla piazzuola di raccolta rifiuti. Nella risposta, il segretario faceva riferimento alla normativa deliberata dalla Giunta comunale il 31 marzo 1994 e già in possesso del Di Giovanni. Il 20 ottobre 1994, con una nuova richiesta, specificò chiaramente a quale documentazione si volesse accedere. E nella risposta datata 15/11/1994 e protocollata n. 6713, il segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà gli comunicava che: "ESSENDO DA CONSIDERARE UN ATTO ISTRUTTORIO DI PROCEDIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Criserà', is written vertically on the right side of the page.

PENALE IN CORSO, PER CUI TALE RICHIESTA VENIVA TRASMESSA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA AFFINCHÉ NE AUTORIZZASSE OVE LO RITEVA OPPORTUNO LA VISIONE ED EVENTUALE COPIA".

Il 19 novembre 1994, 4 giorni dopo la risposta del segretario comunale, il P.M. Massimo Politi chiedeva il rinvio a giudizio per tutte le persone indagate.

Il 6 dicembre 1994, su richiesta dell'avv. Zonda Carlo, Di Giovanni gli consegnò tutti gli esposti e denunce fatte alle Procure, per farne copie e di cui tenne gli originali una settimana, perchè a suo dire voleva controllare se ci fossere state denunce per calunnie nei suoi confronti. Lo stesso propose a Di Giovanni di patteggiare prima ancora del rinvio a giudizio.

Il 23 marzo 1995, nell'udienza preliminare, il Giudice dopo aver chiesto al P.M. la conferma per il rinvio a giudizio per tutti, si ritirava a decidere ancora prima di aver sentito i difensori degli imputati.

Il 26 giugno 1995, con raccomandata della Procura della Repubblica di Varese, Di Giovanni venne raggiunto da una informazione di garanzia per il reato di calunnia con "PROCEDIMENTO PENALE N. 535/94" commesso in Gazzada il 1° dicembre 1993. La data sull'informazione di garanzia coincide col giorno in cui confidava a un consigliere di maggioranza, (Zanetti Marco), che il 23 novembre 1995 nel processo che

1.61
ZP

lo vede imputato del reato di cui all'art. 316 del c.p. sarebbe salito sul banco degli imputati e avrebbe potuto raccontare alcune cose che riguardano l'amministrazione del comune di Gazzada Schianno.

E' parere del Di Giovanni attribuire all'interrogatorio del 21 giugno 1994 una violazione alle norme penali, per cui è da ritenere che esso sia frutto da parte del Sostituto Procuratore di Varese Domenico Novara, del reato di favoreggiamento, in quanto Di Giovanni si trovava già indagato del reato di calunnia con la denuncia presentata dal segretario Giuseppe Massimo Criserà il 5 marzo 1994, ma egli veniva sentito in qualità di persona informata sui fatti allo scopo di conoscere le prove per prevenirne le conseguenze.

E' evidente e chiaro che la Procura della Repubblica di Varese, cercava in tutti i modi di non permettere a Di Giovanni di essere presente al processo del 23 novembre 1995.

Infatti:

Il 14 novembre 1995, gli venne notificata, dal Vigile Urbano D'Agostino Pasquale, un invito dell'ufficiale dei cc Mar. C. Stefano Castellano, a presentarsi in qualità di persona sottoposta alle indagini per il reato di cui all'art. 368 c.p. il giorno 23 novembre 1995.

IL 23 NOVEMBRE ERA LO STESSO GIORNO DEL PROCESSO CHE LO VEDE IMPUTATO DI PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI.

Che l'invito del Mar. Stefano Castellano, fu anticipato al 18 novembre,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Criserà', written vertically on the right side of the page.

su richiesta dell'avvocato di fiducia. Il 23 novembre il processo fu rinviato al 13 giugno 1996.

Il 12 giugno 1996, in un colloquio telefonico con l'avvocato Bruno, questo invitava Di Giovanni a patteggiare in quanto il reato secondo l'avvocato poteva cambiare in quello più grave di peculato, ma egli rifiutò.

Il 13 giugno 1996, presso il Tribunale di Varese, nel processo "MOLINARI + CINQUE" vi sono stati fatti in contrasto con le più elementari norme giuridiche.

PRIMA DI INIZIARE, IL PRESIDENTE GIOVANNI POLIDORI INVITAVA GLI IMPUTATI A PATTEGGIARE. EGLI SOSTENEVA, CHE ESSENDO A CONOSCENZA CHE TRA DI ESSI VI FOSSERO DIPENDENTI PUBBLICI, IL REATO POTEVA DIVENTARE PIU' GRAVE, CAMBIANDO DA PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI IN PECULATO. NESSUNO DEGLI AVVOCATI ACCOSSENTI', BENCHE' BARDELLI GIANMARIA AVEVA CHIESTO ALL'AVVOCATO DI FIDUCIA BRUNO STEFANO DI POTER PATTEGGIARE.

Il P.M. era il dottor Domenico Novara, già titolare del procedimento penale n. 535/94 che vede imputato Di Giovanni accusato di CALUNNIA.

All'inizio del dibattimento non era in aula il difensore di Molinari Mario

l'avvocato Matera. fu data delega per la difesa all'avvocato Busignani.

L'avvocato Bruno faceva rilevare al Presidente di aver trattato la questione in Tribunale del riesame ma di non essere entrato nel merito.

Alchè i Giudici si ritirarono in camera di consiglio per decidere.

La decisione fu che essi presiedevano il processo.

Nel corso del processo l'avvocato Matera si presentò in aula e iniziò la difesa di Molinari.

Tutti i testimoni venivano chiamati dal Presidente.

Su richiesta del Presidente Polidori si senti come testimone il tecnico comunale Emilio Verri.

Nella deposizione di Verri Emilio, lo stesso cadeva molte volte in contraddizione, ma veniva aiutato dal Presidente Polidori che gli suggeriva le parole. Verri menzionava una lettera firmata dall'assessore alla manutenzione Zanoletti Giuseppe, la quale avrebbe provato che gli amministratori erano a conoscenza della vendita dei rottami.

Nella deposizione di Sacchi Antonino Vigile urbano, su richiesta del Presidente a raccontare i fatti, egli inizia dicendo: "INFORMATO DA VERRI EMILIO CHE IN DISCARICA VI ERA UN CAMION CHE CARICAVA ROTTAMI FERROSI CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO". Subito dopo questa affermazione, Sacchi veniva fermato dal



Presidente Giovanni Polidori, e, lo metteva a conoscenza della deposizione che il tecnico Verri Emilio aveva appena fatto, spiegandogli per filo e per segno ciò che aveva detto.

Benchè Di Giovanni chiese all'avvocato Bruno d'intervenire, e fermare ciò che il Presidente stava facendo, in quanto non regolare, l'avvocato allargò le braccia in segno di (COSA CI POSSO FARE IO). Pur facendo notare che lo stenografo non trascriveva ciò che veniva detto, l'avvocato lo rassicurava spiegandogli che tutto veniva registrato.

Sempre nella deposizione di Sacchi Antonino, dopo avergli, il Presidente, spiegato ciò che Verri in precedenza aveva deposto, Sacchi rispose: "SA! SONO PASSATI PIU' DI DUE ANNI NON RICORDO CON ESATTEZZA CIO CHE AVVENNE. SE POTESSI LEGGERE?"

Il Presidente: "VA BENE LEGGA PURE".

Sacchi estrasse dalla tasca un foglio e lesse tutto come da deposizione ai carabinieri il 24 marzo 1994.

Dopo questa deposizione, il Presidente si alzò sostenendo che dopo aver sentito questi testimoni, si ritirava per emettere una ordinanza e rimandare gli atti indietro al P.M. in quanto l'imputazione cambiava in "PECULATO".

Solamente cinque testimoni furono ascoltati dei nove presenti.

Il Sindaco del Comune di Gazzada Schianno benchè testimone non era presente, così come non lo sarebbe stato il 23 novembre 1995 in quanto si trovava in crociera.

Pertanto l'esponente con il presente atto

PROPONE DENUNCIA

nei confronti di Verri Emilio tecnico comunale di Gazzada Schianno; Sacchi Antonino Vigile Urbano del comune di Gazzada Schianno; Giuseppe Massimo Criserà segretario comunale; Alfonso Minonzio Sindaco di Gazzada Schianno; Cirigliano Domenico Maresciallo dei carabinieri della stazione di Azzate; Ispettore Coli della Questura di Varese; funzionario Santini della Questura di Varese; Massimo Politi sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Varese; Ottavio D'Agostino Giudice per l'indagine preliminare; Giovanni Polidori Presidente del Tribunale; Domenico Novara sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Varese; Carlo Zonda avvocato del foro di Varese; Stefano Bruno avvocato del foro di Varese. per il reato previsto e punito dall' art. 416 del c.p. finalizzato al " falso in atti giudiziari; abuso d'ufficio; calunnia; favoreggiamento, falso ideologico; patrocinio infedele; o per le altre ipotesi di reato che la S.V. vorrà ravvisare nei fatti sopra indicati.

GAZZADA SCHIANNO, 21/4/87



1.61/005

(firma)

1.61/005